

Bruxelles, 30.10.2019
COM(2019) 551 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

ALLEGATO

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

- (1) L'accordo dovrebbe essere inteso a costituire la base giuridica per il trasferimento di dati personali tra Europol e le autorità competenti della Nuova Zelanda, al fine di sostenere e rafforzare l'azione svolta dalle autorità competenti di tale paese e degli Stati membri e la loro cooperazione per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità transnazionale e il terrorismo, disponendo al contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata, dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;
- (2) per garantire la limitazione delle finalità, la cooperazione e lo scambio di dati contemplati dall'accordo dovrebbero riguardare soltanto la criminalità e i reati connessi che rientrano nelle competenze di Europol in conformità all'articolo 3 del regolamento 2016/794 (indicati complessivamente come "reati"). In particolare, la cooperazione dovrebbe essere destinata a prevenire e combattere il terrorismo, smantellare la criminalità organizzata e combattere la criminalità informatica. L'accordo dovrebbe specificare il proprio ambito di applicazione e le finalità per le quali Europol potrebbe trasferire dati personali alle autorità neozelandesi competenti;
- (3) l'accordo dovrebbe definire chiaramente e precisamente le salvaguardie e i controlli necessari per la protezione dei dati personali, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali tra Europol e le autorità neozelandesi competenti. Oltre alle salvaguardie enunciate in appresso, dovrebbe essere previsto l'obbligo di subordinare il trasferimento di dati personali agli obblighi di riservatezza e il divieto di utilizzare i dati personali per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano, fatte salve le salvaguardie supplementari che possano risultare necessarie.

In particolare:

- (a) l'accordo dovrebbe includere la definizione dei termini essenziali. Più in particolare l'accordo dovrebbe contenere una definizione di dati personali conforme all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;
- (b) l'accordo dovrebbe rispettare il principio di specificità, così da garantire che i dati non siano trattati per finalità diverse da quella del trasferimento. A tal fine, si dovrebbero definire con la massima chiarezza le finalità del trattamento dei dati personali eseguito dalle parti in virtù dell'accordo che, in ogni singolo caso, non dovrebbero superare la misura necessaria per prevenire e combattere il terrorismo e i reati contemplati dall'accordo;
- (c) i dati personali trasferiti da Europol conformemente all'accordo dovrebbero essere trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti. L'accordo dovrebbe prevedere l'obbligo per Europol di indicare, al momento di trasferire i dati, eventuali limitazioni di accesso o di uso, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione, la distruzione o l'ulteriore trattamento di tali dati. L'accordo dovrebbe imporre alle autorità neozelandesi competenti l'obbligo di rispettare tali limitazioni e specificare in che modo sarà assicurato nella pratica il rispetto delle stesse. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a tale finalità. Dovrebbero essere accurati e mantenuti aggiornati. Dovrebbero essere conservati

solo per il tempo necessario per le finalità per cui sono stati trasferiti. L'accordo dovrebbe essere corredato di un allegato contenente un elenco esaustivo delle autorità competenti in Nuova Zelanda alle quali Europol può trasferire i dati personali, come anche una breve descrizione delle loro competenze;

- (d) dovrebbe essere vietato il trasferimento, da parte di Europol, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale e il trasferimento di dati genetici o relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo, salvo se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità contemplate dall'accordo e sulla base di garanzie adeguate. L'accordo dovrebbe inoltre contenere garanzie adeguate riguardo al trasferimento dei dati personali di vittime di reati, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e dei dati personali di minori;
- (e) l'accordo dovrebbe garantire diritti azionabili delle persone i cui dati personali sono trattati, stabilendo norme sul diritto di accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate. L'accordo dovrebbe inoltre stabilire diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità dell'accordo stesso, e garantire ricorsi effettivi;
- (f) l'accordo dovrebbe stabilire norme in materia di conservazione, verifica, rettifica e cancellazione dei dati personali e sulla tenuta di registri a fini di registrazione e documentazione, nonché sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone. Dovrebbe inoltre prevedere garanzie riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali;
- (g) l'accordo dovrebbe specificare i criteri per valutare l'affidabilità della fonte e l'esattezza delle informazioni;
- (h) l'accordo dovrebbe comprendere l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. L'accordo dovrebbe inoltre comprendere l'obbligo di notifica in caso di violazione dei dati personali riguardante dati trasferiti in conformità dell'accordo stesso;
- (i) i trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità neozelandesi competenti ad altre autorità in Nuova Zelanda, compreso a fini giudiziari, dovrebbero essere consentiti solo per le finalità originarie del trasferimento da parte di Europol ed essere soggetti a condizioni e garanzie adeguate, compresa l'autorizzazione preventiva di Europol;
- (j) le stesse condizioni di cui alla lettera i) dovrebbero applicarsi ai trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità neozelandesi competenti ad autorità di un paese terzo, con l'obbligo aggiuntivo che tali trasferimenti successivi dovrebbero essere consentiti solo nei confronti di paesi terzi ai quali Europol è autorizzato a trasferire dati personali in virtù dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794;
- (k) l'accordo dovrebbe stabilire un sistema di sorveglianza da parte di una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati e dotate di un effettivo potere di indagine e intervento che consenta loro di esercitare una vigilanza sulle autorità pubbliche neozelandesi che usano i dati personali/le informazioni scambiate,

e di agire in sede giudiziale. In particolare, tali autorità indipendenti dovrebbero essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. Le autorità pubbliche che usano i dati personali dovrebbero rispondere del rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali previste dall'accordo;

- (4) l'accordo dovrebbe prevedere un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie relative alla sua interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme da loro concordate;
- (5) l'accordo dovrebbe includere disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica dell'accordo stesso;
- (6) l'accordo dovrebbe includere una disposizione sulla sua entrata in vigore e validità e una disposizione in base alla quale ciascuna parte può denunciarlo o sospenderlo, in particolare qualora il paese terzo non garantisca più efficacemente il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali richiesto dall'accordo stesso. L'accordo dovrebbe specificare inoltre se i dati personali rientranti nel suo ambito di applicazione e trasferiti prima della sua denuncia o sospensione possano continuare a essere trattati. La prosecuzione del trattamento dei dati personali, ove sia consentita, dovrebbe essere in ogni caso conforme alle disposizioni dell'accordo al momento della denuncia o sospensione;
- (7) l'accordo può includere una clausola sulla sua applicazione territoriale, se necessario;
- (8) l'accordo dovrebbe fare ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e dovrebbe comprendere una clausola linguistica a tale scopo.